

Tribunale di Nola, sentenza del 18 settembre 2008

Il Tribunale di Nola, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del signor dott. Alfonso Scermino, all'udienza del 18.9.2008, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente

SENTENZA

nella causa n. 4408/2007 R.G., vertente tra

AutoKKKK s.r.l., in persona del legale rappresentante Xzz, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della citazione, dall'avv. Gx Meviox, con il quale domicilia in ...,

CONTRO

XXXX assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante avv. Yyy, rappresentata e difesa dall'avv. ..., giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, con cui elettivamente domicilia in ...;

dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono.

Con atto di citazione notificato – previa rinnovazione – il 16.10.2007 la società istante esponeva: che aveva in corso con la XXXX Ass.ni s.p.s. polizza "Furto Rischi Commerciali", di cui al n., al fine di assicurarsi contro i danni potenzialmente derivanti da furti di autoveicoli nuove ed usate oggetto della sua attività di vendita, laddove gli stessi si verificassero presso la sede della società, in ... alla via ... ;

che in data 13.1.2006 alle ore 11.00 circa, nella sede della società attrice, veniva rubato veicolo Mini One D tg.;

che il fatto avveniva mediante forzatura delle mascherature dell'autoveicolo e manomissione della sbarra automatica di protezione e chiusura del piazzale adibito ad esposizione;

che veniva sporta regolare denuncia di furto contro ignoti;

che, tuttavia, la XXXX Ass.ni, dopo aver quantificato il danno mediante un suo perito in Euro 13.200,00, rifiutava di erogare l'indennizzo perché il furto era avvenuto durante l'orario di ufficio con i locali aperti al pubblico e senza infrazione dei mezzi di chiusura.

Tanto premesso, la società AutoKKKK s.r.l. conveniva in giudizio la compagnia di assicurazione per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo dovuto, oltre interessi e rivalutazione.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.2.2008 si costituiva la XXXX Ass.ni s.p.a. la quale deduceva, in via preliminare, la improponibilità della domanda per mancato avvio della procedura arbitrale, come contrattualmente pattuito; in subordine, l'infondatezza della pretesa nel merito per mancata operatività della garanzia.

La causa, senza che fosse espletata alcuna attività istruttoria, era chiamata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 18.9.2008.

A tale ultima udienza il Giudice invitava le parti alla successiva discussione orale della controversia ex art. 281 sexies c.p.c., esaurita la quale, veniva perciò data lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.

Anzitutto, deve darsi atto che l'eccezione preliminare di improponibilità della domanda sollevata dalla XXXX Ass.ni è infondata.

In tema di assicurazione contro i danni, infatti, qualora le parti – come nella fattispecie - affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante ma escludendo esplicitamente dai poteri di detto terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa (si veda art. 17 contratto:....*impregiudicata qualsiasi azione inerente l'indennizzabilità del danno...*), in atti), il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta "perizia contrattuale", che non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni (Cassazione civile , sez. III, 22 ottobre 2002, n. 14909): per cui, visto che nella specie si controverteva proprio in ordine alla sola debenza o meno dell'indennizzo così come già determinato nel suo ammontare dal perito della compagnia ex art. 16 del contratto, l'eccezione non ha pregio.

Peraltro, ad argomentare diversamente avrebbe dovuto rilevarsi in ogni caso l'evidente tardività dell'eccezione.

A rigore, infatti, nel momento in cui si intendeva far valere una "improponibilità" della domanda per avvenuta rinuncia delle parti all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dava luogo ad una questione di merito, riguardante l'interpretazione e la validità della clausola compromissoria asseritamente intervenuta (cfr, *Cassazione civile*, sez. III, 24 gennaio 2003, n. 1112): essa, perciò, costituiva un'eccezione propria e in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che doveva essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito (cfr, *Cassazione civile*, sez. I, 30 maggio 2007, n. 12684).

Ma nella fattispecie tale eccezione era stata dedotta solo il giorno prima (25.2.2008) della prima udienza di trattazione (26.2.2008), in violazione della barriera preclusiva dei 20 giorni antecedenti alla udienza de qua di cui agli art. 166 e 167 c.p.c. come modificato dalla L. 80/2005: sicchè essa non meritava seguito alcuno anche sotto tale profilo.

Sul piano del merito, poi, deve darsi atto che rimanevano incontestati sia la sussistenza del rapporto assicurativo che l'avvenuta verifica del fatto storico del furto.

La compagnia, però, rifiutava ulteriormente la pretesa deducendo, anzitutto, che l'assicurato non aveva dato avviso tempestivo dell'evento ex art. 1913 c.c., in tal modo perdendo il diritto all'indennizzo ex art. 1915 c.c..

La difesa è infondata.

Nell'assicurazione contro i danni, l'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato di dare all'assicuratore entro tre giorni avviso del sinistro, ai sensi dell'art. 1913 c.c., determina la perdita del diritto all'indennità solo nel caso di inadempimento di cui sia dedotto e dimostrato il carattere doloso, dovendosi in mancanza presumere un inadempimento colposo per il quale l'assicuratore avrebbe soltanto il diritto ad una riduzione della indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito (*Cassazione civile*, sez. III, 03 marzo 1989, n. 1196): ora, non solo nella fattispecie la Compagnia non allegava nemmeno che l'AutoKKKK avesse dolosamente posto in essere l'omissione in parola, ma neanche precisava quale pregiudizio essa avesse subito per il caso in cui la mancata denuncia fosse da considerarsi colposa.

Il che rende evidente la natura meramente dilatoria della contestazione.

Sempre nel merito, poi, la Compagnia assumeva di non dover erogare l'indennizzo perché il furto avveniva secondo modalità che esulavano dalla garanzia offerta.

In particolare, si asseriva che l'autovettura, al momento della sottrazione, era stata lasciata, con le chiavi inserite, in uno spazio espositivo aperto al pubblico, senza alcun dispositivo di chiusura azionato, mentre la polizza assicurativa avrebbe potuto operare solo "se l'autore del furto si fosse introdotto nei locali contenenti le cose, violandone le difese esterne o mediante superamento di ostacoli e ripari" (art.10 polizza).

Senonché tali circostanze fattuali, limitando la responsabilità della compagnia, integravano fatti impeditivi della esigibilità dell'indennizzo ed avrebbero dovuto essere provate integralmente dalla eccipiente (Cass. SS.UU. n. 15353/2001): la stessa, però, nulla chiedeva di dimostrare a riguardo e tale notazione esaurisce ogni questione sul punto.

In definitiva, la XXXX Ass.ni andrà condannata, in adempimento del contratto di assicurazione corrente tra le parti, al pagamento dell'indennizzo quantificato in sede peritale a ristoro del danno subito dall'attrice (atto di accertamento, in atti), decurtato però in ragione del 20% per la franchigia pattuita tra le parti nel contratto (*precisazioni e clausole: la società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'assicurato stesso*, in atti): per cui la somma da riconoscersi sarà pari ad Euro 10.560,00.

La parte attrice richiedeva, poi, interessi e rivalutazione.

Ciò posto, è noto come il debito dell'assicuratore, nel contratto di assicurazione contro i danni, costituirebbe una obbligazione di valore.

Tuttavia quando – come nella fattispecie - il contratto prevede che la stima del danno sia demandata ad uno o più periti nominati dalle parti, il debito d'indennizzo, per effetto della determinazione peritale e dal momento di essa, si trasforma in debito di valuta (*Cassazione civile*, sez. III, 29 novembre 1999, n. 13342): sicchè dal momento della stima operata nella fattispecie dalle parti in sede peritale, avrebbero dovuto essere riconosciuti gli interessi (corrispettivi) ex art. 1282 c.c. in ragione della esigibilità del debito portabile in esame, con esclusione di rivalutazione.

Anche perché in tema di obbligazioni pecuniarie e di svalutazione monetaria, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce, di per sé, un danno risarcibile, ma potrebbe al più implicare, in applicazione dell'articolo 1224, comma 2, del cc, il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, anche del maggior danno che gli sia derivato dalla impossibilità di disporre della somma durante il periodo di mora: sempre che il creditore stesso, però, deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o comunque di ridurre gli effetti economici depauperativi che la svalutazione produce per tutti i possessori di denaro, il che non è in alcun modo avvenuto nel caso in esame (ex multis, Cass. Civ. Sezione II, sentenza 24 novembre 2006 n. 24594; Cassazione civile, sez. II, 22 giugno 2004, n. 11594).

Limitando l'accoglimento della domanda agli interessi, allora, va rilevato che l'atto di accertamento estimativo da cui poterli far decorrere, segnando il momento di conversione da valore a valuta, non risulta datato (in atti): onde gli interessi non possono che riconoscersi dalla prima richiesta di pagamento operata dalla AutoKXXX s.r.l., cioè dall'1.12.2006 (in atti).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe,

- condanna la società XXXX s.p.a. a pagare a favore di AutoKXXX s.r.l. la somma di Euro 10.560,00, con interessi legali dall'1.12.2006 fino al soddisfo;
- Condanna la società XXXX s.p.a. a rimborsare alla AutoKXXX s.r.l. le spese processuali sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 1820,00 di cui € 760,00,00 per diritti, oltre rimborso spese generali al 12,50%, IVA e contr. cassa prev. avv. come per legge; con attribuzione a favore dell'avv. Gx Meviox, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in NOLA il 18.9.2008;

si provveda all'immediato deposito in cancelleria.

Il Giudice

Dott. Alfonso SCERMINO

(Allegato al verbale d'udienza del 18.9.2008)